



## L'approfondimento

# Le Comunità Energetiche Rinnovabili per le PMI Italiane: un futuro sostenibile

La forma giuridica. Cosa sono, quali obiettivi hanno, quali regole devono seguire



**Da sapere!**

***Le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) rappresentano una importante opportunità anche per le imprese. E' necessario tuttavia comprenderne bene anche gli aspetti giuridici oltre che quelli tecnico-economici.***

Le piccole e medie imprese italiane giocano un ruolo fondamentale nella transizione verso un'economia sostenibile. In questo contesto, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano un'opportunità unica per le imprese di sfruttare energie pulite, ridurre i co-

sti e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Quando si parla di CER ci si riferisce anche ad un istituto giuridico in cui si ritrovano insieme cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, inclusi i Comuni, le coo-

perative, gli enti di ricerca, gli istituti religiosi e quelli del terzo settore, (secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.lgs.199/2021), per condividere l'elettricità/energia rinnovabile prodotta da impianti degli associati alla comunità stessa.



### **La forma giuridica della CER**

Il MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), nelle FAQ recentemente pubblicate, ha stabilito che per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l'energia elettrica.

Successivamente si deve costituire la CER come soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obbligo.

La forma giuridica scelta potrà essere ad esempio: associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro o comunque attraverso qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi.

Le prime esperienze hanno evidenziato la preferenza per la forma dell'associazione non riconosciuta, anche se sempre maggiore interesse sembrano ricevere gli enti non profit e, più in generale, quelli del terzo settore (ETS). Gli stessi, infatti, paiono esprimere nel modo migliore i principi di solidarietà e

### **Le CER devono essere soggetti giuridici autonomi che possono esercitare diritti**

sussidiarietà cui sono chiamate a ispirarsi le CER e riescono a garantire una partecipazione aperta e volontaria anche in uscita.

Su ETS e CER si è espressa di recente l'Agenzia delle Entrate chiarendo che l'attribuzione ai singoli membri delle somme che la CER, quale ETS, riceve dal Gse non sembra configurare aggiramento del divieto di cui all'art. 8 c. 2 del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017). Quindi nulla osta alla concreta operatività della CER quale ETS che distribuisce ai membri le somme ricevute dal Gse.

Margherita GRASSI CATAPANO  
Partner - WLex Studio Legale

Le imprese possono partecipare alla CER a condizione che ciò non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

L'obiettivo principale della CER è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera attraverso l'autoconsumo di energia rinnovabile.

### **Il legislatore ha lasciato piena libertà di scelta per la costituzione delle CER**

Le CER devono operare nel rispetto di alcune condizioni:

- a) ai fini dell'energia condivisa, viene considerata solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;
- b) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, mentre l'energia in eccesso può essere venduta o accumulata mediante accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta anche ricorrendo a impianti di stoccaggio;

d) l'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, fermo restando il requisito della connessione alla stessa cabina primaria per l'accesso agli incentivi.

### **Un punto di rilevante importanza riguarda la costituzione della CER. Il nostro legislatore ha lasciato piena libertà nella scelta del modello giuridico.**

A tal proposito il D.lgs. 199/2021 all'art. 32, che individua i requisiti comuni obbligatori per le CER, stabilisce che i soggetti appartenenti alla comunità dovranno regolare i propri rapporti tramite un contratto di diritto privato specificando che tale contratto deve mantenere i diritti del cliente finale compreso quello di scegliere il proprio venditore. Questo contratto deve, inoltre, prevedere il diritto di recesso e uscita dalla configurazione dei soggetti partecipanti, fermo restando eventuali costi di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Infine, tale contratto, deve individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa (Referente).

Oltre agli elencati requisiti generali, le CER devono possedere i seguenti requisiti specifici: almeno due clienti finali, azionisti o membri della comunità, un impianto di produzione/sezione di impianto di produzione.